

# CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

## COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 42

del 18/04/2008

### OGGETTO

*Destinazione degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2008.*

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di aprile nella Casa Comunale

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In persona della Dott.ssa Antonia BELLOMO, nominata con D. P. R. del 26.02.08, pubblicato sulla G.U. n.57 del 7 marzo 2008, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, assunti i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Con i poteri del Consiglio Comunale)**

Premesso che

- con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 4.3.1993 si istituiva un fondo di rotazione per il recupero del centro antico alimentato dalla quota del 20% delle entrate per proventi rivenienti dal rilascio delle concessioni edilizie;
- tale fondo restava vincolato alla esecuzione di opere di consolidamento statico, recupero funzionale, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di urbanizzazione primarie e secondarie, acquisizione ed espropri su aree, vani, alloggi e locali facenti parte del complesso edilizio unitario del Centro Antico;
- con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 26/04/2007 veniva determinata la destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per l'anno 2007;

Atteso che

- con l'avvio della esecutività della variante generale al piano regolatore comunale il vincolo di destinazione delle entrate è stato diversificato ed applicato solo ai proventi derivanti da concessioni edilizie e/o permessi a costruire rilasciati per le zone "B", ovvero le zone già edificate, mentre i proventi derivanti da permessi a costruire rilasciati per le zone "C", ovvero le zone di espansione della città, sono stati vincolati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle stesse zone di espansione;
- con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001, venendo meno il vincolo di destinazione dei proventi e delle sanzioni edilizie successivamente reintrodotta parzialmente da alcune leggi finanziarie, l'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, al punto 20 del principio contabile n.2 ha dato la possibilità agli Enti Locali di iscrivere le suddette entrate derivanti da proventi e sanzioni edilizie tra le entrate tributarie che finanziano in maniera indistinta tutte le spese correnti dell'ente;
- la Legge Finanziaria 2008 ha previsto, al comma 8 dell'articolo2, che *"Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale."*;
- il Comune di Molfetta, in applicazione al punto 20 del principio contabile n.2, e del comma 713 dell'art.1 della Legge Finanziaria 2007, ha iscritto nei propri bilanci una

quota inferiore al 50% del totale dei proventi da concessioni edilizie al titolo 1° tra le entrate tributarie;

Considerato che

- una minore realizzazione delle entrate da proventi di concessioni edilizie previste al titolo 1° può generare il rischio di disequilibri di bilancio che a consuntivo possano provocare un disavanzo di amministrazione;
- alla luce di quanto sopra, e sempre nel rispetto delle quote prive di vincoli derivanti da norme di legge, è opportuno dare priorità alla realizzazione di tali entrate rispetto agli ulteriori vincoli stabiliti dall'amministrazione comunale;
- tra i vincoli posti dall'amministrazione comunale deve essere sempre assicurata la destinazione dei proventi da permessi a costruire nelle zone "C" alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone di espansione, mentre, per quanto riguarda i proventi da permessi a costruire nelle zone "B" la quota vincolata del centro antico può essere condizionata alla totale realizzazione delle entrate iscritte al titolo 1°;

Preso atto del parere favorevole, espresso ai sensi dell'art.49 del D. L.Lgs. 18.8.2000, n.267, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

### **D e l i b e r a**

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di determinare che per l'anno 2008 i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione saranno contabilizzati e parzialmente vincolati nella seguente modalità:
  - a) le quote relative alle zone di espansione resteranno totalmente vincolate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle stesse zone;
  - b) le quote relative alle zone "B" saranno accertate ed incassate esclusivamente e totalmente nel capitolo di previsione iscritto al titolo 1° fino a copertura integrale della suddetta previsione di entrata;
  - c) le quote relative alle zone "B" da accertare dopo la integrale copertura del capitolo di entrata iscritto al titolo 1° saranno accertate ed incassate per il 20% al capitolo del fondo di rotazione del centro antico (P.e.g. n. n1010) e per il restante 80% al capitolo di entrata residuale iscritto al titolo 4° 1040.

2. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario, al Settore Territorio ed al Settore Lavori Pubblici.